

ALL. C al Regolamento d'Istituto
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO BRUNO DA OSIMO IN
MODALITÀ TELEMATICA

Delibera Consiglio di Istituto n. 2 del 2 aprile 2020

PREMESSA

Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;

art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;

art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni”.

La situazione emergenziale connessa alla diffusione dell'epidemia “COVID-19” ha portato all'emanazione di Decreti che hanno imposto la sospensione delle attività didattiche in presenza e l'adozione in via ordinaria del “lavoro agile” per il personale scolastico. La nota del Ministero dell'Istruzione prot. 292 dell'8 marzo 2020 ha ribadito la sospensione delle riunioni collegiali in presenza e la necessità di svolgere in modalità telematica quelle strettamente necessarie.

Si adotta, quindi, il presente documento per regolare il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica, sia per garantire la continuità in condizioni di emergenza, sia per consentire l'effettuazione di sedute del tutto o parzialmente in remoto in caso di necessità.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che:
 - a. uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
 - b. la manifestazione del voto avvenga o possa avvenire attraverso chiamata diretta e palese dei partecipanti;
 - c. la manifestazione di voto avvenga o possa avvenire attraverso la compilazione di moduli telematici accessibili tramite autenticazione con credenziali personali.
2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e delle commissioni operanti all’interno dell’Istituto Comprensivo Bruno da Osimo.
2. Ciascun Organo collegiale può essere convocato in modalità interamente o parzialmente telematica come specificato all’art. 1 comma 1 lett. a);
3. In ciascun Organo collegiale la manifestazione del voto può avvenire attraverso con le modalità di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) e c).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, moduli online con identificazione dell’utente.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta;
 - b. l’identificazione degli intervenuti;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito.
3. La manifestazione di voto attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata o attraverso la compilazione di moduli telematici deve garantire:
 - a. la discussione preventiva degli argomenti affrontati;
 - b. lo scambio preventivo di documenti predisposti in bozza fra tutti gli aventi diritto al voto;
 - c. la visione dei documenti oggetto di votazione;

- d. il diritto ad avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati.
- Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).
 - Al fine di rilevare l'identificazione degli intervenuti, i documenti e il modulo di votazione verranno inviati tramite Registro elettronico o tramite piattaforma cloud gestita dall'Istituto, che prevede l'accesso tramite credenziali personali e la tracciatura della presa visione.

Art. 4 – Convocazione

- La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è previsto il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo.
- Nella convocazione di cui al comma 1 il Presidente può comunicare lo svolgimento in modalità esclusivamente telematica, o in presenza con eventuale partecipazione telematica di uno o più componenti.
- In caso di convocazione in presenza con eventuale partecipazione telematica il presidente fissa un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a).
- La richiesta di cui al comma precedente, adeguatamente motivata, deve recare l'indicazione degli strumenti telematici che saranno utilizzati.
- L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all'art. 2 commi 2 e 3.
- La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 5 – Svolgimento delle sedute

- Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
- Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
- È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta.
- In caso di svolgimento in presenza con eventuale partecipazione telematica di uno o più componenti, la seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, di norma in uno dei

locali in cui l'Istituto ha la propria sede; in caso di convocazione in modalità esclusivamente telematica, la seduta si ritiene svolta nella sede centrale dell'Istituto.

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate dai partecipanti a distanza.

Art. 6 – Problemi tecnici di connessione

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Art. 7 – Espressione di voto

1. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
2. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), deve avvenire attraverso l'attivazione dei relativi moduli telematici per il tempo strettamente necessario alla raccolta dell'espressione di voto.
3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
4. I voti contrari e le astensioni verranno riportati a verbale con elenco nominativo dei votanti ed eventuale motivazione spontaneamente espressa.

Art. 8 – Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamenti d'Istituto, in caso di riunione telematica, nel verbale devono essere riportate:
 - a. la data e la modalità di scambio degli atti oggetto di discussione;
 - b. la dichiarazione della sussistenza del numero legale per l'avvio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri;
 - d. le modalità di espressione di voto.
2. Contestualmente al verbale, verrà inviato ai componenti dell'Organo il report relativo alle eventuali votazioni effettuate tramite moduli telematici.

Art. 9 – Esclusioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.
2. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto.